

DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING DEL TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-208.0.0.-24

L'anno 2022 il giorno 24 del mese di Marzo il sottoscritto Torre Sandra in qualita' di dirigente di Direzione Attivita' E Marketing Del Turismo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: AZIONI DI VALORIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA SUI MERCATI INTERNAZIONALI E SCALI AEROPORTUALI. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO ALLA SOCIETA' AIRPORT MARKETING SERVICES LIMITED - IMPEGNO DI SPESA DI € 99.999,74 (ONERI FISCALI INCLUSI) NEI CONFRONTI DELLA DITTA AIRPORT MARKETING SERVICES LIMITED - C.I.G.: 9149648064.

Adottata il 24/03/2022 Esecutiva dal 30/03/2022

24/03/2022	TORRE SANDRA
------------	--------------



DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING DEL TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-208.0.0.-24

OGGETTO: AZIONI DI VALORIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA SUI MERCATI INTERNAZIONALI E SCALI AEROPORTUALI. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO ALLA SOCIETA' AIRPORT MARKETING SERVICES LIMITED - IMPEGNO DI SPESA DI € 99.999,74 (ONERI FISCALI INCLUSI) NEI CONFRONTI DELLA DITTA AIRPORT MARKETING SERVICES LIMITED - C.I.G.: 9149648064.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e, in particolare, gli artt.107, 153 comma 5, 183 comma 1 e 192 comma 1 che disciplinano rispettivamente le funzioni e responsabilità della dirigenza, il Regolamento di Contabilità, gli impegni di spesa ed i contratti;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, relativo a disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) e il Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" da ultimo modificato con Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ed in particolare gli artt. 4, 16 e 17 in materia di responsabilità e funzioni dirigenziali;
- il vigente Statuto del Comune di Genova e, in particolare, gli artt. 77 e 80 che disciplinano rispettivamente la funzione dirigenziale e le competenze dei dirigenti;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996, da ultimo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Premesso che:

- in data 26 settembre 2017 sono state illustrate al Consiglio Comunale le "Linee Programmatiche" che traducono in azione amministrativa il Programma di Mandato del Sindaco;
- il Comune di Genova sta sviluppando strategie di marketing turistico e di sviluppo del turismo, che mirano a promuovere la destinazione ed il territorio cittadino, con particolare attenzione patrimonio storico, artistico-culturale, ambientale ed enogastronomico, nonché a
 promuovere e qualificare il sistema complessivo dell'offerta turistica diversificata e dell'accoglienza;
- in attuazione di tale strategia sono state poste in essere azioni e iniziative volte a stimolare la ripresa dei flussi turistici e la promozione di Genova come Destinazione, in contrasto alla crisi del comparto generata alla pandemia Covid-19;
- la Civica Amministrazione intende perseguire l'attività di comunicazione finalizzata al posizionamento della città e alla promozione della destinazione turistica, lavorando anche sul mercato estero e sulla "brand visibility";
- risulta necessario proseguire nel mirare le strategie di comunicazione e i messaggi rispetto ai diversi mercati e target potenzialmente interessati a Genova quale destinazione turistica, con particolare attenzione verso il mercato estero;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 05/08/2021 è stato approvato il Piano di Sviluppo Turismo e Marketing che espone le linee strategiche perseguite dall'Amministrazione e condivise con gli stakeholder locali nell'ambito del Tavolo Permanente per lo Sviluppo Strategico del Turismo;
- le azioni sono state condivise con Camera di Commercio ed il tavolo dell'imposta di soggiorno;
- considerato che tra le linee di indirizzo ritenute strategiche per favorire lo sviluppo economico turistico, le azioni di valorizzazione della destinazione turistica e le azioni di promozione ed attrattività del territorio cittadino, sono fondamentali;
- durante diversi incontri del Tavolo dell'Imposta di soggiorno le parti hanno deciso di dare avvio ad un progettò di promozione della destinazione creando interazioni con le città collegate con l'aeroporto di Genova, come si evince da verbale inerente a tale incontro conservato agli atti della scrivente Direzione;

Considerato che:

- nell'ambito della strategia di sviluppo del turismo, l'Aeroporto di Genova S.p.A. ha un ruolo fondamentale in quanto permette la partenza e l'arrivo di migliaia di persone da e verso destinazioni europee;
- L' incremento dei flussi turistici e la promozione della città di Genova nei confronti di potenziali turisti puo' trovare un importante fattore di sviluppo in azioni di promozione in altre importanti città internazionali collegate tramite voli diretti o collegati tramite scali;
- Ryanair è la più grande compagnia aerea a basso costo in Europa. Ha dimostrato che le persone viaggiano e scopre nuove destinazioni se le tariffe sono sufficientemente basse. La sua

- tariffa media nell'anno finanziario 2019 è stata di circa 37 euro e ha trasportato 153 milioni di passeggeri in quel periodo;
- tra le compagnie aeree che forniscono rotte che hanno come Destinazione Genova, vi sono molte compagnie low cost, ossia a basso costo e che pertanto presentano prezzi dei titoli di viaggio vantaggiosi, tra cui Ryanair;
- in questo periodo di crisi economica spesso i viaggiatori preferiscono spostarsi con vettori low cost, anche se ciò comporta l'effettuazione di più scali, perché la voglia di viaggiare è stata implementata dalla emergenza epidemiologica;

Evidenziato che:

- Ryanair offre tra le sue rotte più importanti Genova mettendola come punto di arrivo/partenza anche da Dublino che ha una specifica funzione di Hub-interscambio aeroportuale per la stessa compagnia;
- Il sito web www.ryanair.com offre un'opportunità unica di rivolgersi a milioni di potenziali passeggeri di Ryanair e fornisce ampie informazioni su aeroporti, città e regioni verso cui Ryanair opera. Promuove aeroporti secondari e spesso sottoutilizzati e città/regioni che spesso mancano di riconoscimento internazionale, evidenziando le strutture disponibili, le attrazioni turistiche, opzioni di trasporto, ecc. Include link ai siti web degli aeroporti e del turismo locale/regionale e enti e organizzazioni commerciali locali/regionali. Vengono anche offerti servizi per gli abbonati e pubblicità via e-mail sono consegnati regolarmente a più di 20 milioni di abbonati al sito www.ryanair.com.
- l'Amministrazione Comunale si propone di raggiungere i potenziali clienti di Ryanair, che provengono da tutto il mondo, attraverso specifici servizi di marketing ed una campagna di comunicazione che coinvolga proprio la sede di Dublino e che permetta alla Città di ottenere un posizionamento come destinazione turistica attrattiva, facendo leva anche sul mercato estero e sulla "brand visibility";
- i servizi di cui sopra sono mirati ad aumentare il turismo incoming, verso la Città, e l'attrattività di Genova, promuovendo i suggestivi luoghi che la caratterizzano e le iniziative dalla stessa promosse;
- tali azioni sono volte ad attrarre i viaggiatori di tutto il mondo che si spostano con voli Ryanair, per finalità di lavoro o di sfruttamento del tempo libero, a recarsi a Genova;

Tenuto conto

- dell'ampiezza e della tipologia del bacino di utenza che potenzialmente può essere raggiunto attraverso i canali utilizzati
- che Airport Marketing Services ha una licenza esclusiva per offrire servizi di marketing legati al turismo su www.ryanair.com, il sito web della compagnia aerea irlandese a basso costo Ryanair

Preso atto che:

- la società **AIRPORT MARKETING SERVICES LIMITED**, avente sede in 1, Grants Row, Lower Mount Street, Dublino 2, Irlanda, P.I. IE 828 0190S, e interamente di proprietà

- della compagnia Ryanair, ha come core business la raccolta di pubblicità da indirizzare sui siti Ryanair in un apposito spazio dedicato alle "Destinazioni preferite";
- la ditta di cui sopra che, per via della sua esperienza nel campo e l'unicità del servizio offerto, é l'unica società che ha la possibilità di raggiungere un grande numero di potenziali viaggiatori sui vettori Ryanair in modo da promuovere la destinazione Genova e tutte le sue iniziative, si rende disponibile ad assicurare alla destinazione Genova un'adeguata visibilità con conseguente aumento dei flussi turistici incoming, impegnandosi ad attivare una campagna pubblicitaria del valore ritenuto congruo di € 99.999,74 (di cui € 81.967,00 di imponibile + € 18.032,74 di I.V.A. reverse charge al 22%), con le modalità indicate in uno specifico schema di contratto di servizi di marketing, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Valutata, pertanto, l'opportunità di stipulare il suddetto contratto di servizi di marketing tra l'Amministrazione Civica e la ditta AIRPORT MARKETING SERVICES LIMITED con sede in 1, Grants Row, Lower Mount Street, Dublino 2, Irlanda, P.I. IE 828 0190S, (Cod. Benf. 59940) che prevede un pacchetto di azioni di marketing e comunicazione per il valore di complessivi € 99.999,74 (di cui € 81.967,00 di imponibile + € 18.032,74 di I.V.A. reverse charge al 22%) secondo il listino attuale della società. Il pacchetto comprende la prestazione dei seguenti servizi da parte della società AIRPORT MARKETING SERVICES LIMITED:

- presenza di un link ad un sito designato dal Comune di Genova nella home page irlandese del sito ufficiale della compagnia aerea, www.ryanair.com, nella sezione "Aeroporti e Turismo" per due settimane;
- presenza come Featured Destination (contenuti testuali, foto e link designati dall'Ente) presso l'home page irlandese del sito ufficiale www.ryanair.com per un periodo totale di tre settimane;
- presenza di contenuti testuali, foto e link designati dalla Civica Amministrazione in due email di offerta agli abbonati irlandesi di Ryanair;
- redazione di due post sulla pagina Facebook della compagnia, contenenti testo, foto e link indicati dal Comune di Genova, indirizzati al mercato irlandese;

Preso atto che per i suddetti servizi non esistono attualmente convenzioni o Accordi Quadro CON-SIP attivi;

Ritenuto pertanto **di affidare**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, da ultimo modificato da ultimo modificato con Decreto - Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 che prevedono la possibilità di procedere con affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00, i servizi di cui sopra alla società **AIRPORT MARKETING SERVICES LIMITED** con sede in 1, Grants Row, Lower Mount Street, Dublino 2, Irlanda, P.I. IE 828 0190S, **(Cod. Benf. 59940)**, per il valore di complessivi € 99.999,74 (di cui € 81.967,00 di imponibile + € 18.032,74 di I.V.A. reverse charge al 22%);

Dato atto che:

- non è stato possibile ricorrere a MePA in considerazione del particolare servizio e dell'esclusività del contraente, in qualità di unico soggetto in grado di fornire i servizi di marketing come sopra indicati;
- il presente provvedimento non presenta situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 6- bis della citata Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'articolo 42 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" da ultimo modificato con Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147-bis., comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);
- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.);

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

DETERMINA:

- 1) di **prendere atto** di tutto quanto esplicitato nelle premesse;
- di **affidare**, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, lett. A) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76 convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120 e dall' art. 51, comma 1, lettera a-2.1 del Decreto–Legge 31 maggio 2021 n.77, che prevedono la possibilità di procedere con affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000, alla società **AIRPORT MARKETING SERVICES LIMITED** con sede in 1, Grants Row, Lower Mount Street, Dublino 2, Irlanda, P.I. IE 828 0190S, **(Cod. Benf. 59940)**, per complessivi € 99.999,74 (di cui € 81.967,00 di imponibile + € 18.032,74 di I.V.A. reverse charge al 22%), i seguenti servizi di marketing e comunicazione:
 - La presenza di un link ad un sito designato dal Comune di Genova nella home page irlandese del sito ufficiale della compagnia aerea, <u>www.ryanair.com</u>, nella sezione "Aeroporti e Turismo" per due settimane;
 - presenza come Featured Destination (contenuti testuali, foto e link designati dall'Ente) presso l'home page irlandese del sito ufficiale www.ryanair.com per un periodo totale di tre settimane;
 - la presenza di contenuti testuali, foto e link designati dalla Civica Amministrazione in due e-mail di offerta agli abbonati irlandesi di Ryanair;
 - la redazione di due post sulla pagina Facebook della compagnia, contenenti testo, foto e link indicati dal Comune di Genova, indirizzati al mercato irlandese;
- di **impegnare**, in ambito istituzionale, l'importo di complessivi € 99.999,74 (di cui € 81.967,00 di imponibile + € 18.032,74 di I.V.A. reverse charge al 22%) a copertura delle spese previste dall'affidamento di cui al punto 2), a favore della società **AIRPORT MARKETING SERVICES LIMITED** con sede in 1, Grants Row, Lower Mount

Street, Dublino 2, Irlanda, P.I. IE 828 0190S, (Cod. Benf. 59940), sul Bilancio 2022, – C.I.G.: 9149648064, come sotto dettagliato:

- € 98.613,94 (di cui € 80.831,10 di imponibile + € 17.782,84 di I.V.A. reverse charge al 22%) al Capitolo 52840*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI c.d.c. 1380.6.29 "Servizi Turistici" P.d.c. U. 1.3.2.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c."- (IMP 2022/7868);
- € 1.385,80 (di cui € 1.135,90 di imponibile + € 249,90 di I.V.A. reverse charge al 22%) al Capitolo 1387 *ACQUISIZIONE DI SERVIZI c.d.c. 1380.6.29 "Servizi Turistici" P.d.c. U. 1.3.2.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c."- (IMP 2022/7869);

4) di **provvedere**:

- alla liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Impresa assegnataria dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 da ultimo modificato dal D.L. 217/2010;
- che la liquidazione della sopraccitata spesa avverrà nel modo seguente:
 - acconto del 40% alla data della firma del contratto;
 - saldo del 60% entro e non oltre 180 giorni dalla firma del contratto;
- 5) di **dare atto che** gli atti connessi all'affidamento di cui ai precedenti punti 3) e 4) saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 192, comma 3, del Codice dei Contratti;

6) di dare atto altresì che:

- il presente provvedimento non presenta situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 6- bis della citata Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'articolo 42 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" da ultimo modificato con Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147-bis., comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);
- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.);
- l'impegno è stato assunto ai sensi art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Il Direttore Dott.ssa Sandra Torre



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-208.0.0.-24

AD OGGETTO

AZIONI DI VALORIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA SUI MERCATI INTERNAZIONALI E SCALI AEROPORTUALI. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO ALLA SOCIETA' AIRPORT MARKETING SERVICES LIMITED - IMPEGNO DI SPESA DI € 99.999,74 (ONERI FISCALI INCLUSI) NEI CONFRONTI DELLA DITTA AIRPORT MARKETING SERVICES LIMITED - C.I.G.: 9149648064.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario [Dott. Giuseppe Materese]



ACCORDO DI SERVIZI DI MARKETING

Firmato il marzo 2022

tra:

Comune di Genova con sede legale in Genova, via Garibaldi 9- 16124 Genova, Codice Fiscale: 00856930102 rappresentato dal Direttore della Direzione Attività e Marketing del Turismo, Dott.ssa Sandra Torre, di seguito denominato "Comune di Genova";

e:

Airport Marketing Services Limited, con sede legale in 1, Grants Row, Lower Mount Street, Dublin 2, Irlanda, una società irlandese, numero di registrazione 280190 e partita I.V.A. n. IE 828 0190S rappresentata dal sig. Greg O'Gorman in qualità di Direttore, di seguito denominata "Airport Marketing Services"; insieme, individualmente o collettivamente, denominati "la Parte" o "le Parti".

Considerato che:

A) Airport Marketing Services ha una licenza esclusiva per offrire servizi di marketing legati al turismo su www.ryanair.com, il sito web della compagnia aerea irlandese low cost Ryanair;

Il sito web www.ryanair.com offre un'opportunità unica di rivolgersi a milioni di potenziali passeggeri di Ryanair e fornisce ampie informazioni su aeroporti, città e regioni verso cui Ryanair opera. Promuove aeroporti secondari e spesso sottoutilizzati e città/regioni che spesso mancano di riconoscimento internazionale, evidenziando le strutture disponibili, le attrazioni turistiche, opzioni di trasporto, ecc. Include link ai siti web degli aeroporti e del turismo locale/regionale e enti e organizzazioni commerciali locali/regionali. Vengono anche offerti servizi per gli abbonati e regolarmente trasmesse pubblicità via e-mail a più di 20 milioni di abbonati al sito www.ryanair.com. I consumatori hanno la possibilità di pianificare la loro intera vacanza su un sito, il che crea un enorme potenziale per gli aeroporti, le regioni e le singole aziende di pubblicizzare le attrazioni turistiche e commerciali attrazioni turistiche e commerciali nelle vicinanze di un aeroporto su cui vola Ryanair;

Grazie alla nuova strategia di marketing di Airport Marketing Services, www.ryanair.com è stato classificato da Google come il sito web di viaggi numero uno al mondo e "Ryanair" come uno dei marchi più popolari sul web. Il sito registra circa 5 miliardi di visualizzazioni alla pagina all'anno. Milioni di viaggiatori scelgono le destinazioni delle loro vacanze e pianificano le attività che desiderano svolgere nell'ambito delle stesse basandosi sulle informazioni fornite sul sito web o attraverso le e-mail degli abbonati di www.ryanair.com che riguardano le offerte speciali per certe destinazioni;

B) Ryanair è la più grande compagnia aerea a basso costo in Europa. Ha dimostrato che le persone viaggiano e scoprono nuove destinazioni se le tariffe sono sufficientemente basse. La sua tariffa media nell'anno finanziario 2019 è stata di circa € 37 con 153 milioni di passeggeri in quel periodo. Ryanair regolarmente apre e sviluppa con successo nuove rotte che collegano le regioni europee con grandi città internazionali o direttamente con altre regioni. Grazie all'efficiente modello commerciale e operativo di Ryanair, che comprende una flotta di Boeing 737-800 configurati con





189 posti, una rotta con una frequenza giornaliera genera in media tra i 40.000 e i 50.000 passeggeri in partenza durante un intero anno di attività;

C) Il Comune di Genova intende promuovere e valorizzare la destinazione turistica e le opportunità di business della città di Genova, e quindi intende rivolgersi ai potenziali visitatori che scelgono il servizio aereo Ryanair.

L'Amministrazione Civica intende perseguire attività di comunicazione finalizzate al posizionamento della città e field alla promozione della destinazione turistica, lavorando anche sul mercato estero e sulla "brand visibility"; a tal fine è necessario individuare attività di comunicazione e messaggi rivolti al target di turisti potenzialmente interessati a Genova, con particolare attenzione al mercato estero.

A fronte della crisi economica contemporanea, che ha colpito pesantemente anche il settore turistico, è sempre più necessario implementare specifiche azioni che consentano alla città di Genova di essere competitiva nell'attrarre l'attenzione dei turisti in arrivo a livello nazionale ed internazionale.

A tal fine, le parti hanno deciso di stipulare il presente accordo per i servizi di marketing, al fine di organizzare servizi di marketing dedicati a Genova che comprendono l'utilizzo del sito web www.ryanair.com ed altre iniziative ed azioni individuate da Airport Marketing Services;

D) Considerata l'esperienza di Airport Marketing Services nel settore e il carattere unico e originale dei servizi offerti, è l'unica società che ha la possibilità di rivolgersi a un gran numero di potenziali passeggeri Ryanair al fine di promuovere le attrazioni turistiche e commerciali della regione. Per assicurarsi il massimo numero di viaggiatori in arrivo, il Comune di Genova intende promuovere attivamente le strutture della città e della regione e raggiungere direttamente i potenziali viaggiatori tramite il sito www.ryanair.com;

A tal proposito, le parti hanno deciso di stipulare il presente accordo per i servizi di marketing (di seguito denominato "Accordo"), al fine di organizzare servizi di marketing dedicati a Genova e alle regioni limitrofe e prevedendo l'utilizzo del sito web www.ryanair.com come principale strumento di marketing;

le Parti convengono reciprocamente quanto segue:

1. FINALITA' DELL'ACCORDO

Il presente accordo si fonda sull'impegno di Ryanair a stabilire e operare rotte da/verso Genova, salvo cause di forza maggiore (come da articolo 8 del presente accordo). Il Comune di Genova, pertanto, ha la possibilità di pubblicizzare le attrazioni commerciali e turistiche di Genova e delle sue regioni a un gran numero di turisti e viaggiatori d'affari che accedono a www.ryanair.com, e di attrarre un maggior numero di passeggeri in arrivo con alta capacità di spesa. Il presente accordo ha lo scopo di determinare le condizioni alle quali Airport Marketing Services fornisce al Comune di Genova specifici servizi di marketing volti a promuovere le varie attrazioni turistiche e commerciali di Genova e delle sue regioni. Lo strumento principale per l'erogazione di servizi di marketing ai sensi del presente Accordo è il sito web www.ryanair.com, che consente il raggiungimento diretto dei potenziali passeggeri della compagnia aerea low cost Ryanair.

2. TERMINE





- **2.1.** L'accordo viene stipulato per 1 anno e 7 mesi a partire dal 1 aprile 2022 con termine il 31 ottobre 2023.
- **2.2**. L'accordo può essere prorogato per un ulteriore periodo di 1 anno. L'estensione è soggetta al previo consenso scritto di entrambe le parti, almeno sei (6) mesi prima della scadenza del termine iniziale come definito nel paragrafo 2.1.
- **2.3** Qualsiasi rinnovo successivo del presente accordo sarà negoziato tra le parti, almeno sei (6) mesi prima della scadenza del termine supplementare come definito nel paragrafo 2.2.
- **2.4** Se i servizi (così definiti), non sono annunciati/iniziati entro il 1° maggio 2022, il presente accordo decadrà senza responsabilità per nessuna delle due parti e senza indennizzo da nessuna parte.

3. OBBLIGHI DI AIRPORT MARKETING SERVICES

- **3.1.** Airport Marketing Services fornirà un pacchetto di servizi di marketing del valore di € **81.967** (ottantunomilanovecentosessantasette euro) come da attuale tariffario di Airport Marketing Services. Il pacchetto di servizi di marketing comprende i seguenti servizi:
- La presenza di un link ad un sito web designato dal Comune di Genova esposto nella sezione "Aeroporti & Turismo" della home page irlandese del sito www.ryanair.com per 2 settimane.
- La presenza come Featured Destination (testo, immagine e link designati dal Comune di Genova) sulla home page irlandese del sito www.ryanair.com per un periodo totale di 3 settimane.
- La presenza di un testo, immagine e link designati dal Comune di Genova in 2 offerte via e-mail agli abbonati irlandesi di Ryanair.
- 2 post su Facebook (testo, immagine e link designati dal Comune di Genova) rivolti al mercato irlandese.

Il valore di quanto sopra è di \in 100.192 e sarà scontato a \in 81.967 (Ottantunomilanovecentosessantasette euro) esclusa I.V.A.

Se uno qualsiasi dei servizi di cui sopra cessa di essere disponibile su www.ryanair.com nel corso della durata del presente accordo, Airport Marketing Services fornirà un servizio alternativo di equivalente valore.

3.2. Airport Marketing Services fornirà ulteriori servizi di marketing per l'ammontare eccedente € **81.967** conformemente ai paragrafi 5.1. e 5.2.

4. OBBLIGHI DEL COMUNE DI GENOVA





- **4.1.** I pagamenti, per i servizi forniti in base all'articolo 3.1, saranno effettuati corrispondendo un acconto del 40% (€ 32.786 esclusa I.V.A.) dell'importo totale alla data della firma del contratto e il saldo (€ 48.180 esclusa I.V.A.) sarà pagato entro e non oltre 180 giorni (6 mesi) dalla firma del contratto.
- **4.2.** A fronte dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 3.2, il Comune di Genova pagherà a Airport Marketing Services il prezzo concordato dalle Parti ai sensi del paragrafo 5.1. I pagamenti per tali servizi aggiuntivi saranno effettuati in conformità al paragrafo 4.1.
- **4.3.** Airport Marketing Services fornirà al Comune di Genova i requisiti tecnici per i loro particolari servizi. Il Comune di Genova contatterà <u>info@airportmarketingservices.com</u> e trasmetterà a Airport Marketing Services le fasce orarie preferite per l'erogazione dei servizi di cui al presente accordo al più tardi due mesi prima dell'inizio della fascia oraria preferita. Airport Marketing Services terrà conto di tali preferenze nell'assegnazione delle fasce orarie. Tuttavia, a causa della limitata disponibilità limitata di spazi pubblicitari gestiti da Airport Marketing Services, non vi è alcuna garanzia che le fasce orarie assegnate corrispondano alla richiesta. Airport Marketing Services informerà il Comune di Genova delle fasce orarie assegnate, al più tardi quattro settimane prima dell'inizio previsto.

Il Comune di Genova fornirà a Airport Marketing Services i contenuti pubblicitari (conformemente ai requisiti tecnici menzionati sopra) necessari per l'erogazione dei servizi di cui al presente accordo al più tardi due settimane prima dell'inizio di una fascia oraria per un particolare servizio. Il mancato rispetto di questo termine può comportare la perdita di una determinata fascia oraria e/o l'impossibilità di riprenotare o erogare il servizio.

Se il contenuto pubblicitario fornito dal Comune di Genova non è conforme ai requisiti tecnici forniti da Airport Marketing Services, lo stesso ha il diritto di rifiutare la pubblicazione di tali contenuti e/o non fornire il servizio. Nel caso in cui la mancata fornitura da parte di un partner di contenuti pubblicitari adeguati renda Airport Marketing

Services impossibilitato ad erogare i servizi concordati, i servizi saranno considerati erogati ai fini del contratto e i pagamenti dovuti ai sensi dell'articolo 4.1 non saranno modificati o aggiustati e saranno dovuti per intero.

4.4 Il Comune di Genova avrà l'esclusiva responsabilità di monitorare e conservare le prove dell'erogazione dei servizi ai sensi del presente accordo, compresa la pubblicazione di link, paragrafi, ecc. su www.ryanair.com. Il Comune di Genova comunicherà per iscritto a Airport Marketing Services, all'indirizzo e-mail info@airportmarketingservices.com, qualsiasi sospetta irregolarità entro una settimana dal verificarsi di ogni evento di questo tipo.

Le notifiche di sospetta irregolarità depositate dopo tale termine saranno ritenute nulle e si presumerà che quelle particolari irregolarità non si siano verificate.

Le notifiche valide e documentate, presentate entro il termine stabilito, saranno gestite da Airport Marketing Services entro una settimana dalla data di ricevimento settimana dalla data di ricevimento settimana dalla data di ricevimento.

4.5 I siti web designati dal Comune di Genova non possono fornire servizi relativi ai viaggi, inclusi voli, noleggio auto, alloggi e/o qualsiasi altro servizio che possa in futuro essere offerto su www.ryanair.com (sia direttamente che indirettamente, cioè attraverso un ulteriore link ad un altro sito web). I paragrafi e i siti web designati presenteranno le attrazioni turistiche e le opportunità commerciali di Genova e dintorni.

Airport Marketing Services sarà l'unico arbitro del contenuto del testo e dei siti web e può rifiutarne la pubblicazione se ciò potrebbe danneggiare la reputazione o l'attività di Airport Marketing Services o di Ryanair, cioè se contiene materiale offensivo o indecente, ecc.

Il Comune di Genova dovrà riconoscere un indennizzo a Airport Marketing Services per ogni perdita, debito, reclamo, richiesta, azione, costo e spesa (comprese tutte le ragionevoli spese legali ed esborsi) che Airport Marketing Services subisca o sostenga in relazione a qualsiasi rivendicazione di terzi nei suoi confronti che derivi da o sia collegata a qualsiasi violazione comprovata di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi in relazione al contenuto fornito a Airport Marketing Services ai sensi del presente accordo. Il Comune di Genova si assume la piena responsabilità dell'accuratezza del contenuto e indennizza Airport Marketing Services senza condizioni o riserve in relazione a qualsiasi reclamo derivante dalla pubblicazione del contenuto, sia esso accurato o meno.

4.6 Tutti gli importi dovuti a Airport Marketing Services ai sensi del presente accordo sono indicati al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto ("I.V.A.") o di altri tributi. Il Comune di Genova conferma che, in aggiunta a tali importi dovuti ai sensi del contratto, corrisponderà a Airport Marketing Services anche l'importo dell'I.V.A. o di altri tributi relativi alla





fornitura/erogazione da parte di Airport Marketing Services di qualsiasi bene o servizio ai sensi del presente accordo. Prima della stipula del presente accordo, il Comune di Genova comunicherà a Airport Marketing Services il suo numero di partita I.V.A. (se presente).

4.7 Tutte le somme dovute non pagate alla data di scadenza sono soggette a interessi, calcolati su base giornaliera dalla data di scadenza di tali somme fino alla data del pagamento (entrambe le date comprese). Per interesse si intende un tasso di interesse annuo superiore del 5% rispetto al tasso di interesse di base della BCE o del 10% annuo, indipendentemente da quale sia il più elevato.

5. POTENZIALE ULTERIORE COOPERAZIONE

- **5.1**. Il Comune di Genova potrà richiedere ulteriori servizi di marketing ad un prezzo concordato tra le parti sotto forma di lettera di accompagnamento con riferimento al tariffario di Airport Marketing Services, come modificato di volta in volta.
- **5.2.** La tempistica esatta dei servizi descritti nel paragrafo 5.1 sarà concordata dalle parti e comprovata per iscritto sotto forma di lettera di accompagnamento al presente accordo.

6. CAMBIAMENTO DELLE CONDIZIONI MATERIALI

Se una qualsiasi delle condizioni materiali di negoziazione, comprese le condizioni materiali di negoziazione descritte nel preambolo dell'accordo, cambiasse sostanzialmente dopo la firma del presente accordo, le parti si impegnerebbero in buona fede a modificare il contratto per tener conto di tale cambiamento.

Se nessun accordo può essere raggiunto entro un mese dalla notifica di una delle parti all'altra del cambiamento delle condizioni materiali di scambio, ciascuna delle parti può dare all'altra due mesi di due mesi di preavviso di rescissione dell'accordo.

7. CESSAZIONE

Il presente accordo può essere rescisso da ciascuna parte in caso di inadempimento materiale dell'altra parte, nel rispetto di uno qualsiasi dei suoi obblighi stabiliti dal presente accordo qualora non venga posto rimedio entro trenta giorni dalla data di ricevimento di una richiesta scritta relativa a tale rimedio.

8. FORZA MAGGIORE

Nessuna delle due parti è responsabile del mancato adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente accordo dovuto ad eventi di forza maggiore, cioè ad essa non imputabili, compresi, senza limitazione, atti od omissioni delle autorità governative o militari, calamità naturali, carenza di materiali, ritardi nei trasporti, incendi, inondazioni, pandemie, epidemie, altre epidemie virali, condizioni meteorologiche che inibiscano i voli, attività sismica o vulcanica, scioperi industriali o qualsiasi forma di azione sindacale, sommosse o guerre.

9. RISERVATEZZA

Le parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza sulle disposizioni del presente accordo, a meno che la loro divulgazione sia richiesta dalla legge, in applicazione di un ordine amministrativo o giudiziario o nell'ambito di un procedimento giudiziario.

Qualsiasi divulgazione a terzi è soggetta all'autorizzazione preventiva dell'altra parte.

10. CESSIONE





Né il presente accordo né alcuno dei diritti, interessi o obblighi che ne derivano possono essere assegnati da una qualsiasi delle parti del presente accordo (sia per effetto di legge o altro) senza il previo consenso scritto dell'altra parte, a condizione che ciascuna parte abbia il diritto di cedere il beneficio del presente accordo o di qualsiasi parte di esso a:

- a) una qualsiasi delle sue affiliate (una filiale o holding o una filiale di una holding, ai sensi della Sezione 155 dell'Irish Companies Act 1963);
- b) qualsiasi persona che acquisisce la totalità del capitale azionario emesso da tale parte;
- c) qualsiasi persona che acquisisce il business e/o le attività di tale parte o qualsiasi parte di essa.

11. RINUNCIA

La rinuncia di una delle parti a qualsiasi diritto conferito con il presente accordo non impedisce la successiva applicazione di tale diritto e non deve essere interpretata come una rinuncia a qualsiasi altro diritto successivo.

12. SCINDIBILITA'

Ciascuna delle disposizioni del presente accordo è scindibile. Nel caso in cui una o più delle disposizioni stabilite in questo accordo siano, per qualsiasi motivo, ritenute non valide, illegali o inapplicabili sotto qualsiasi aspetto, la legalità, la validità o l'applicabilità delle restanti disposizioni del presente accordo non saranno in alcun modo influenzate o compromesse da ciò.

In tale eventualità, le parti si impegnano a sostituire la disposizione influenzata o compromessa con una disposizione (i) avente un effetto il più possibile simile alla disposizione che è stata invalidata e (ii) mantenendo l'equità delle condizioni contrattuali.

Se le parti non sono in grado di concordare una sostituzione reciprocamente accettabile per la/e clausola/e invalidata/e entro un mese dalla notifica di una delle parti all'altra della necessità di tale sostituzione, ciascuna parte può rescindere l'accordo con effetto immediato dandone comunicazione scritta all'altra parte.

13. INTERO ACCORDO

Il presente accordo (e tutte le lettere di accompagnamento) costituisce l'intero accordo tra le parti e sostituisce qualsiasi accordo o intesa precedente in relazione a l'oggetto del presente documento.

Il presente accordo può essere modificato mediante accordo scritto, previo consenso reciproco delle parti.

14. AVVISI

Tutte le comunicazioni e gli avvisi tra le parti ai sensi del presente accordo devono essere redatti per iscritto tramite posta ordinaria ai seguenti indirizzi e numeri:

Comune di Genova

Via Garibaldi 9 16124 Genova GE Italia **Airport Marketing Services Lt**

1, Grants Row Lower Mount Street Dublin 2 Irlanda

15. LEGGE APPLICABILE





L'accordo, la sua interpretazione, validità, esecuzione e qualsiasi violazione dello stesso sono regolati dalla legge inglese.

16. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia derivante da o in relazione all'Accordo, compresa qualsiasi questione relativa alla sua esistenza, validità o risoluzione. Le controversie irrisolte in via amichevole saranno deferite e risolte definitivamente mediante arbitrato ai sensi del Tribunale di Arbitrato Internazionale di Londra, le quali regole sono considerate incorporate per riferimento in questa clausola. Il numero degli arbitri sarà uno. La sede, o luogo legale, dell'arbitrato sarà Londra, Inghilterra. La lingua da utilizzare nel procedimento arbitrale sarà l'inglese.

17. LINGUA

Il presente accordo è redatto in lingua inglese.

L'aeroporto copre tutti i costi generati dalla traduzione parziale o totale del presente accordo, compresi tutti i costi sostenuti da Ryanair per verificare l'esattezza delle traduzioni fornite dall'aeroporto.

Le parti si assicurano reciprocamente che l'accordo sia firmato dai loro rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati alla data della firma.

Il Comune di Genova	Airport Marketing Services
Sandra Torre	Greg O'Gorman
Direttore	Direttore



MARKETING SERVICES AGREEMENT

between:
Comune di Genova, with registered office in Genoa, Via Garibaldi 9- 16124 Genoa, Tax code 00856930102 represented by the Director of the Tourism Activities and Marketing Department, D Sandra Torre, hereinafter referred to as "Comune di Genova";
and:

Airport Marketing Services Limited, whose registered office is at 1, Grants Row, Lower Mount Street, Dublin 2, Ireland, an Irish Company, Registration No. 280190 and VAT No. IE 828 0190S represented by **Mr Greg O'Gorman** in his capacity as Director, hereinafter referred to as "Airport Marketing Services";

together, individually or collectively, referred to as "the Party" or "the Parties".

Whereas:

signed on

March 2022.

A) Airport Marketing Services has an exclusive license to offer tourism-related marketing services on www.ryanair.com, the website of the Irish low fares airline Ryanair;

The website www.ryanair.com provides a unique opportunity to target millions of potential Ryanair passengers and provides extensive information about airports, cities and regions that Ryanair operates to. It promotes secondary and often underutilised airports and cities/regions which often lack international recognition, by highlighting the available facilities, tourist attractions, transportation options, etc. It includes links to websites of airports and local/regional tourism and business entities and organisations. Subscriber services are also offered and email advertisements are delivered on a regular basis to over 20 million subscribers to the www.ryanair.com website. Consumers have the ability to plan their entire holiday on one site, which creates enormous potential for airports, regions and individual companies to advertise the tourist and business attractions in the vicinity of an airport to which Ryanair flies;

Due to Airport Marketing Services' novel marketing strategy, www.ryanair.com was ranked by Google as the world's number one travel website and "Ryanair" as one of the most popular brands on the web. The website records around 5 billion page impressions per year. Millions of travellers make their choice of holiday destination and plan their holiday activities based on the information provided on the website or through subscriber emails from www.ryanair.com regarding special offers to certain destinations;

B) Ryanair is the original and the largest low fares airline in Europe. It proved that people travel and discover new destinations if the fares are sufficiently low. Its average fare in the financial year 2019 was around €37 and it carried 153 million passengers during that period. Ryanair regularly opens and successfully develops new routes connecting European regions with large international cities or directly with other regions. Thanks to Ryanair's efficient business and operational model, including a single aircraft type fleet of Boeing 737-800 configured with 189 seats, a route with one daily frequency generates on average between 40,000 and 50,000 departing passengers during a full year of operation;

C) Comune di Genova intends to promote and enhance the tourist destination and the business opportunities of the City of Genoa, and therefore intends to target potential visitors who choose the Ryanair air service.

The Civic Administration aims to pursue communication activities aimed at positioning the city and promoting the tourist destination, also working on the foreign market and on "brand visibility"; to this end, it is necessary to identify communication activities and messages addressed to the target of tourists potentially interested in Genoa, with particular attention to the foreign market.

In the face of a contemporary economic crisis, which has also severely affected the tourism sector, it is increasingly necessary to implement specific actions that will allow the city of Genoa to be competitive in attracting the attention of inbound tourist users on a national and international level.

To this end, the Parties have decided to stipulate the present Agreement for Marketing Services, in order to organise marketing services dedicated to Genoa that include the use of the website www.ryanair.com and other initiatives and actions identified by Airport Marketing Services;

D) Given Airport Marketing Services' experience in the field and the unique and original character of the services it provides, it is the only company that has the potential to target large numbers of potential Ryanair passengers in order to promote the tourist and business attractions in the region. In order to secure a maximum number of incoming travellers, Comune di Genova intends to actively promote the city's and the region's facilities and to directly target potential travellers via www.ryanair.com;

For this purpose, the Parties have decided to enter into this Marketing Services Agreement (hereinafter referred to as the "Agreement"), so as to organise marketing services dedicated to Genoa and its surrounding regions and involving the use of the www.ryanair.com website as the primary marketing tool;

the Parties hereby mutually agree as follows:

1. PURPOSE OF THE AGREEMENT

This Agreement is rooted in Ryanair's commitment to establish and operate routes from/to Genoa, subject to force majeure (as per Article 8 of this agreement). Comune di Genova therefore, has the potential to advertise the business and tourist attractions of Genoa and its regions to large numbers of tourists and business travellers accessing www.ryanair.com, and to attract an increased number of inbound passengers with high spending ability. This Agreement is intended to determine the conditions under which Airport Marketing Services provides Comune di Genova with specific marketing services intended to promote the various tourist and business attractions in Genoa and its regions. The primary tool for the provision of marketing services under this Agreement is the website www.ryanair.com, which allows for direct targeting of the potential passengers of the low fares airline Ryanair.

2. TERM

- **2.1.** The Agreement is entered into for 1 year 7 months starting on the 1st April 2022 and ending on the 31st October 2023.
- **2.2.** The Agreement may be extended for an additional 1-year period. The extension is subject to the prior written consent of both Parties, at least six (6) months before the expiry of the initial term as defined in paragraph 2.1.

- **2.3** Any subsequent renewal of this Agreement shall be negotiated between the Parties, at least six (6) months before the expiry of the additional term defined in paragraph 2.2.
- **2.4** If the services (as so defined), are not announced / commenced by 1st May 2022, this Agreement will lapse without liability to either party without compensation from any party.

3. OBLIGATIONS OF AIRPORT MARKETING SERVICES

- **3.1.** Airport Marketing Services will provide a package of marketing, to the value of €81,967 [eighty one thousand nine hundred and sixty seven euros] as per the Airport Marketing Services' current Rate Card. The package of marketing services may include the following services:
 - The presence of a link to a website designated by Comune di Genova displayed on the "Airports & Tourism" section of www.ryanair.com Irish home page for 2 weeks.
 - The presence as a Featured Destination (text, picture and link designated by Comune di Genova) on the Irish home page of www.ryanair.com for a total period of 3 weeks.
 - The presence of a text, picture & link designated by Comune di Genova in 2 email offers to the Irish Ryanair subscribers.
 - 2 Facebook posts (text, picture and link designated by Comune di Genova) to the Irish Market.

The value of the above is €100,192 and will be discounted to €81,967 [eighty one thousand nine hundred and sixty seven euros] excluding VAT.

If any of the above services ceases to be available on www.ryanair.com during the term of this Agreement, Airport Marketing Services will provide an alternative service of equivalent value.

3.2 Airport Marketing Services will provide additional marketing services for the amount exceeding €81,967 according to Articles 5.1 and 5.2.

4. OBLIGATIONS OF COMUNE DI GENOVA

- **4.1.** Payments, for services provided on the basis of article 3.1, shall be made by an advance payment of 40% (€32,786 ex VAT) of the total amount on the date the contract is signed and the balance (€49,180 ex VAT) will be paid no later than 180 days (6 months) after the contract is signed.
- **4.2.** In consideration of the additional services referred to in Article 3.2, Comune di Genova will pay to Airport Marketing Services the price agreed by the Parties in accordance with Article 5.1. Payments for these additional services will be made in accordance with Article 4.1.
- **4.3.** Airport Marketing Services will provide Comune di Genova with the technical requirements for their particular services. Comune di Genova will contact info@airportmarketingservices.com and provide Airport Marketing Services with their preferred time slots for services under this Agreement not later than two months before the start of the preferred time slot. Airport Marketing Services will take account of these suggestions in allocating time slots. However, due to limited availability of advertising space administered by Airport Marketing Services, there is no guarantee that the allocated time slots will correspond to the request. Airport Marketing Services will advise Comune di Genova of the allocated time slots, not later than four weeks before their planned start. Comune di Genova will provide Airport Marketing Services with the advertising content (conforming with the aforementioned technical requirements) necessary for the provision of

services under this Agreement not later than two weeks before the start of a time slot for a particular service. Failure to meet this deadline may result in the loss of the particular time slot and/or the service may not be rebooked or provided. If the advertising content provided by Comune di Genova does not conform with the technical requirements supplied by Airport Marketing Services, Airport Marketing Services has the right to refuse publication of said content and/or the service may not be provided. In the event that a partner's failure to provide suitable advertising content renders Airport Marketing Services unable to deliver the agreed services, the services will be considered delivered for the purpose of the agreement and the payments due under Article 4.1 will not be amended or adjusted and will be due in full.

- **4.4** Comune di Genova will have sole responsibility for monitoring, and storing evidence of, the provision of services under this Agreement, including the publication of links, paragraphs, etc. on www.ryanair.com. Comune di Genova will notify Airport Marketing Services info@airportmarketingservices.com in writing of any suspected irregularities within one week of any such occurrence. Notifications of suspected irregularities filed after this deadline will be deemed void and it will be assumed that a particular irregularity did not occur. Valid documented notifications filed within the deadline will be dealt with by Airport Marketing Services within one week of the date of receipt.
- 4.5 Website/s designated by Comune di Genova cannot provide travel related facilities including flights, car rental, accommodation and/or any other services that may in future be offered on www.ryanair.com (either directly or indirectly, i.e., through a further link to another website). The paragraphs and the designated websites will present tourist attractions and business opportunities at and around Genoa. Airport Marketing Services will be the sole arbiter of the content of the text and the websites and may refuse publication if it would be damaging to the reputation or business of Airport Marketing Services or Ryanair, i.e., if it contains offensive or indecent material, etc. Comune di Genova shall indemnify Airport Marketing Services against each loss, liability, claim, demand, action, cost and expense (including all reasonable legal costs and disbursements) which Airport Marketing Services suffers or incurs relating to any and all third party claims made against it that arise out of or result from or are connected with (i) any proven infringement of any third party Intellectual Property Right in connection with the content provided to Airport Marketing Services pursuant to this agreement. Comune di Genova will assume full responsibility for the accuracy of the content and herby indemnify Airport Marketing Services without condition or reservation in respect of any claims arising from the publication of the content, whether accurate or otherwise.
- **4.6** Any amounts payable to Airport Marketing Services under the terms of this Agreement are stated excluding Value Added Tax ("VAT") or other taxes. Comune di Genova confirms it shall, in addition to any such amounts payable under the terms of the agreement, shall also pay Airport Marketing Services the amount of any VAT or other taxes arising in respect of the provision by Airport Marketing Services of any goods or services under the terms of this Agreement. Prior to execution of this agreement, Comune di Genova will provide Airport Marketing Services with confirmation of its VAT number (if any).
- **4.7** All sums due which are not paid on the due date shall bear interest, calculated on a daily basis when such sums were due until the date of payment (both date inclusive). Interest means a rate of interest per annum which is 5% higher than the ECB base rate or 10% per annum, whichever is higher.

5. POTENTIAL FURTHER COOPERATION

5.1. Comune di Genova will request additional marketing services at a price agreed between the Parties in the form of a side letter with reference to the Airport Marketing Services Rate Card, as amended from time to time.

5.2. The exact timing of the services described in Article 5.1 will be mutually agreed by the Parties and evidenced in writing in the form of a side letter to this Agreement.

6. CHANGE OF MATERIAL CONDITIONS

If any of the material conditions of trading, including the material conditions of trading described in the preamble to the Agreement, change substantially following the signature of this agreement, the Parties will in good faith undertake to amend the contract so as to reflect such a change. If no agreement can be reached within one month following the notification by either Party to the other, of the change of the material conditions of trading, either Party may give the other two months' notice of termination of the Agreement.

7. TERMINATION

This Agreement may be terminated by any Party in the event of a material failure of the other Party to fulfil any of its obligations set forth by this Agreement being not remedied within thirty days following the date of receipt of a written notice requiring such remedy.

8. FORCE MAJEURE

Neither party shall be responsible for any failure to fulfil its obligations under this Agreement due to force majeure events, i.e., causes beyond its reasonable control, including, without limitation, acts or omissions of government or military authority, acts of God, shortages of materials, transportation delays, fires, floods, pandemics, epidemics, other viral outbreaks, weather conditions prohibiting flights, seismic or volcanic activity, industrial strikes or any form of industrial action, riots, or wars.

9. CONFIDENTIALITY

The Parties undertake to hold in strict confidence the provisions set forth in this Agreement, unless disclosure is requested by law, pursuant to an administrative or judicial order or within the framework of a legal proceeding.

Any disclosure to third parties is subject to the prior authorisation of the other Party.

10. ASSIGNMENT

Neither this agreement nor any of the rights, interest, entitlements or obligations hereunder shall be assigned by any of the parties hereto (whether by operation of law or otherwise) without the prior written consent of the other parties, provided that each party shall be entitled to assign the benefit of this Agreement or any part of it to:

- a) any of its affiliates; (a subsidiary or holding company or a subsidiary of a holding company within the meaning of Section 155 of the Irish Companies Act 1963)
- b) any person who acquires the whole of the issued share capital of that party;
- c) any person who acquires the business and/or assets of that party or any part thereof.

11. WAIVER

The waiver by either Party of any right under this Agreement shall not prevent the subsequent enforcement of that right and shall not be interpreted as a waiver of any other or subsequent right.

12. SEVERABILITY

Each of the provisions of this agreement is severable. In the event that one or more of the provisions set forth in this Agreement shall, for any reason, be held to be invalid, illegal, or unenforceable in any respect, the legality, validity or enforceability of the remaining provisions of this Agreement shall not in any way be affected or impaired thereby.

In such an eventuality, the Parties undertake to replace the provision affected or impaired by a provision (i) having an effect as similar as possible to the provision which has been invalidated and (ii) maintaining the fairness of the contractual terms.

If the Parties are unable to agree a mutually acceptable replacement for the severed clause(s) within one month following the notification by either Party to the other of the need of such replacement, either Party may terminate the Agreement with immediate effect by providing written notice to the other Party.

13. ENTIRE AGREEMENT

This Agreement (and any accompanying side letters) constitutes the entire understanding between the Parties and replaces any prior agreements and understandings whatsoever in connection with the subject of this Agreement.

This Agreement may be amended by written agreement, upon mutual consent of the Parties.

14. NOTICES

All communications and notices between the Parties pursuant to this Agreement shall be made in writing by regular mail at the following addresses and numbers:

Comune di Genova

Via Garibaldi 9 16124 Genova Italy **Airport Marketing Services Ltd**

1, Grants Row Lower Mount Street Dublin 2 Ireland

15. GOVERNING LAW

The Agreement, its interpretation, validity, performance and any breach thereof shall be governed by English law.

16. DISPUTE RESOLUTION

The Parties undertake to amicably resolve any dispute arising out of or in connection with the Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination. Disputes unresolved amicably shall be referred to and finally resolved by arbitration under the London Court of International Arbitration Rules, which Rules are deemed to be incorporated by reference into this clause. The number of arbitrators shall be one. The seat, or legal place, of arbitration shall be London, England. The language to be used in the arbitral proceedings shall be English.

17. LANGUAGE

This Agreement is prepared in English Language version.

The airport shall cover all cost generated due to the partial or entire translation of this agreement, including all cost incurred by Ryanair in verifying accuracy of the translations provided by the airport.

The Parties assure each other that the Agreement is signed by their duly authorized respective representatives as of the date of signature.

Airport Marketing Services
Greg O'Gorman Director